



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

del 1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2025)

Catasto RDPP

Indennità federali

Editore

Ufficio federale di topografia swisstopo
Misurazione
Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern
misurazione@swisstopo.ch / www.cadastre-manual.admin.ch





Lingua originale: tedesco

Riferimento: swisstopo-521.4-9/3

Per ragioni di leggibilità, la differenziazione per genere non è implementata in modo sistematico.



Indice

Abbreviazioni	4
1. Introduzione	5
1.1. Obiettivo	5
1.2. Ambito di validità	5
1.3. Basi legali	5
1.4. Prescrizioni	5
2. Tipologie ed entità delle indennità federali	6
2.1. Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività	6
2.2. Costi d'esercizio nella fase di introduzione	7
2.3. Costi di ulteriore sviluppo	7
2.4. Costi di ulteriore sviluppo negli anni 2024–2027	9
2.4.1. Indennità federale per nuovi temi RDPP	9
2.4.2. Indennità federale per nuove funzioni RDPP	9
2.5. Progetti prioritari	9
3. Esigibilità delle indennità federali	10
3.1. Introduzione del Catasto RDPP	10
3.2. Esercizio del Catasto RDPP	10
3.3. Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP	10
3.4. Progetti prioritari	10
4. Deduzioni finanziarie dei contributi federali	11
4.1. Difetti delle classi 3 e 4	11
4.1.1. Accettazione dell'ulteriore sviluppo	11
4.1.2. Nuovi difetti nelle funzioni e nei temi RDPP esistenti	12
4.1.3. Verifica dell'esercizio	12
4.1.4. Gravi difetti pluriennali	12
4.2. Difetti della classe 2	12
4.3. Eliminazione dei difetti	12
5. Disposizioni finali	13
5.1. Conseguenze in caso di mancata conformità	13
5.2. Entrata in vigore	13
6. Modifiche	14



Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

Abbreviazione	Denominazione completa
Catasto RDPP	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
LGI	Legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI)
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
OCRDP	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP), RS 510.622.4
ORC	Organo responsabile del Catasto
RDPP	Restrizione di diritto pubblico della proprietà
swisstopo	Ufficio federale di topografia swisstopo



1. Introduzione

In base all'articolo 18 Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP), l'Ufficio federale di topografia emana la presente istruzione.

Alle indennità della Confederazione per l'introduzione, l'ulteriore sviluppo e l'esercizio del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) si applicano le basi giuridiche riportate al capitolo 0. Ai fini del calcolo del contributo globale fanno stato i costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo (art. 20 OCRDPP) nonché le prestazioni di contributi citate negli accordi di programma della Confederazione (art. 21 OCRDPP).

Tutti i costi indicati si intendono sempre IVA inclusa.

1.1. Obiettivo

La presente istruzione disciplina i dettagli concernenti le indennità corrisposta dalla Confederazione per i costi sostenuti dai Cantoni nell'ambito dell'introduzione, dell'ulteriore sviluppo e dell'esercizio del Catasto RDPP.

1.2. Ambito di validità

La presente istruzione è rivolta agli enti designati dal Cantone come organo responsabile del Catasto RDPP.

Esse regola le transazioni commerciali tra swisstopo e i Cantoni nel caso di ordini di pagamento di contributi federali nel settore del Catasto RDPP.

1.3. Basi legali

Le seguenti basi legali contengono norme giuridiche che sono determinanti per l'istruzione:

- Legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI)
[RS 510.62](#); in particolare [articolo 16](#)
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
[RS 616.1](#); in particolare [articolo 20a](#)
- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
[RS 510.622.4](#); in particolare [articolo 18](#), [articolo 20](#), [articolo 21](#), [articolo 29](#)

1.4. Prescrizioni

Le seguenti prescrizioni sono determinanti per l'istruzione:

- Istruzione «Catasto RDPP: Processi amministrativi durante l'introduzione»
- Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Systemabnahme»
- Istruzione «Catasto RDPP: Procedure amministrative nell'esercizio e nell'ulteriore sviluppo»
- Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Weiterentwicklung 2023»

Sono riportate nel manuale «Misurazione ufficiale»

<https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni.



2. Tipologie ed entità delle indennità federali

Il diritto federale prevede tre tipi di costi per il cofinanziamento dei lavori cantonali per il Catasto RDPP: costi d'esercizio, inclusi i costi di introduzione, i costi di ulteriore sviluppo e i progetti prioritari.

L'entità annuale dei costi d'esercizio del Catasto RDPP è stimata per tutta la Svizzera a partire dal 2024 a circa 8 – 9 milioni di franchi. La percentuale di contributo della Confederazione è fissata all'incirca al 50 per cento.

Con i contributi federali viene coperto a partire dal 2024 il 100 per cento dei costi d'esercizio come contributi globali per i Cantoni.

Nel periodo strategico 2024–2027, non sono disponibili contributi federali per ulteriori sviluppi e progetti prioritari.

2.1. Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività

La percentuale dei costi d'esercizio è ripartita tra i Cantoni sulla base del seguente coefficiente di ripartizione:

- 1/5 viene distribuito in parti uguali tra i Cantoni = contributo di base fisso di CHF 34'615 per Cantone. Questa percentuale indennizza i Cantoni per l'infrastruttura di base che ciascuno di essi è tenuto a mettere a disposizione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal numero di restrizioni di diritto pubblico della proprietà amministrate.
- 3/5 si basano sul numero di abitanti dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sul numero di abitanti.
- 1/5 si basa sulla superficie dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sulla sua superficie.

Quando il Catasto è pienamente operativo, ossia quando il Cantone ha attivato integralmente tutti i Comuni con tutti i temi sul portale RDPP, ciascun Cantone riceve dalla Confederazione, da un lato, l'intero contributo di base fisso e, dall'altro, l'intero contributo variabile calcolato in base al numero di abitanti e alla superficie del singolo Cantone. I contributi corrispondono congiuntamente al contributo globale della Confederazione a favore dei costi d'esercizio dei Cantoni.

Nella tabella «Contributi d'esercizio 2024–2027»¹ è riportato il contributo globale massimo della Confederazione per ciascun Cantone. Questa tabella può essere visualizzata nel manuale del Catasto RDPP: <https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Strategia & conduzione > Finanziamento.

Questa tabella viene aggiornata ogni 4 anni all'inizio di un periodo strategico ed è valida come base per l'accordo di programma.

Il contributo globale è mantenuto durante il regolare funzionamento del Catasto RDPP. Il regolare funzionamento del Catasto RDPP viene controllato periodicamente da swisstopo mediante verifica dell'esercizio. Se questa verifica non viene superata causa di gravi difetti che non vengono risolti entro 3 mesi, questi sono significativi e si perde almeno il contributo di base o al massimo la metà del contributo globale per l'anno in corso (cfr. capitolo 4). Una volta che il regolare funzionamento è stato nuovamente dimostrato, l'anno successivo potrà essere richiesto nuovamente a swisstopo il contributo globale completo.

Le indennità federali per l'esercizio vengono corrisposte solo se le spese del servizio competente per il Catasto RDPP dell'anno precedente sono state indicate nel rapporto annuale come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

Sino alla completa introduzione del Catasto RDPP nel Cantone i contributi federali globali ai costi d'esercizio saranno fissati in funzione dello stato di avanzamento dell'introduzione del Catasto, secondo quanto stabilito all'articolo 29 capoverso 1 OCRDPP (Stato 1° ottobre 2009) e al capitolo 2.2.

¹ La tabella di calcolo originaria per i costi d'esercizio 2024–2027 si basa sulle cifre disponibili del 2023. Il numero di abitanti è stato ora aggiornato al 31.12.2021 sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica UST. Le superfici sono state invece aggiornate all'1.1.2023 secondo SwissBoundaries.



2.2. Costi d'esercizio nella fase di introduzione

Durante la fase di introduzione e dopo la messa in esercizio del sistema di produzione, il **contributo fisso** ammonta CHF 34'615 (contributo di base) o la metà del contributo globale se questo è superiore al contributo di base. La condizione per l'erogazione del contributo fisso è la previa approvazione del verbale di accettazione firmato.

Il **contributo variabile** va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile (in relazione alla superficie e al numero di abitanti e) il calcolo viene effettuato a fine anno. Nel giorno di riferimento del 1° novembre vengono considerati i Comuni già presenti sul portale RDPP con il relativo numero di abitanti e la relativa superficie. Secondo la tabella «Contributi d'esercizio»², in base a questi dati viene quindi calcolata pro quota per ciascun Cantone il contributo variabile per quell'anno. I valori indicati nell'accordo di programma sono destinati unicamente alla pianificazione.

Le indennità federali per l'esercizio vengono corrisposte unicamente se le spese dell'anno precedente sono state documentate nel rapporto d'esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

2.3. Costi di ulteriore sviluppo

Nel corso dell'ulteriore sviluppo, saranno presi in considerazione due momenti nel tempo per le indennità federali per ciascun periodo strategico:

1. dopo l'approvazione del rapporto di fase «Concetto» dell'ulteriore sviluppo da parte di swisstopo
2. dopo l'approvazione dell'accettazione parziale o definitiva dell'ulteriore sviluppo da parte di swisstopo

La quota di partecipazione della Confederazione ai costi di ulteriore sviluppo è ripartita tra i Cantoni secondo la seguente chiave di ripartizione:

- in base al numero di nuovi temi RDPP pubblicati = contributo variabile ai nuovi temi RDPP per Cantone.
- secondo le nuove funzioni RDPP attivate = contributo variabile alle nuove funzioni RDPP per Cantone.

² <https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Modelli & formulari

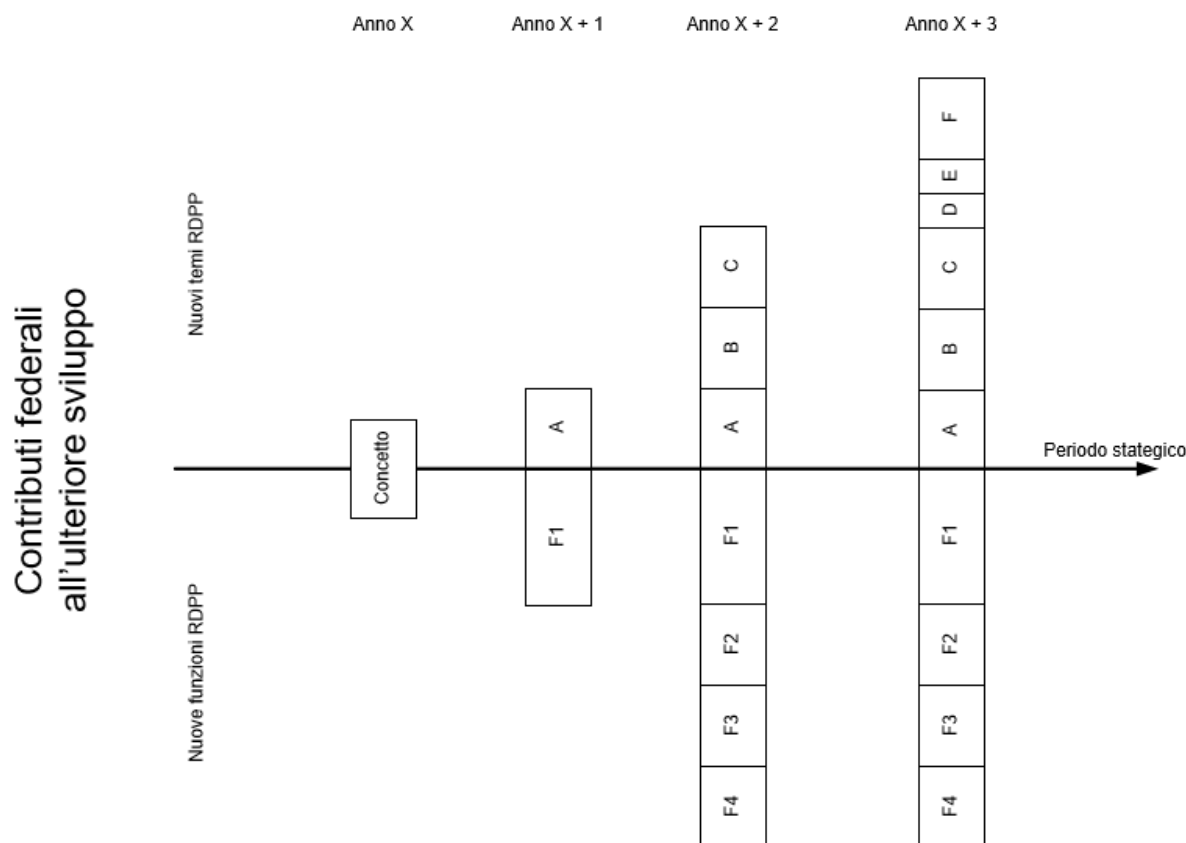


Figura 1: Contributi federali all'ulteriore sviluppo

Il Cantone riceve l'intera quota di partecipazione della Confederazione all'ulteriore sviluppo solo quando questa fase sarà stata completata, accettata e quando saranno disponibili sia la parte obbligatoria che quella opzionale.

In relazione all'accettazione parziale o definitiva, ciò significa che

- è stato introdotto un nuovo tema RDPP,
- è in funzione una nuova funzione RDPP e
- che questi ulteriori sviluppi sono stati approvati da swisstopo.

Solo al termine di questi lavori, il Cantone riceve annualmente dalla Confederazione il corrispondente contributo all'ulteriore sviluppo fino alla fine del periodo strategico.

Fino all'introduzione completa del Catasto RDPP nel Cantone, i contributi federali ai costi di ulteriore sviluppo sono determinati in base all'articolo 29 capoverso 1 OCRDPP (Stato il 1° ottobre 2009) e a quanto stabilito al capitolo 2.4, a seconda dello stato di avanzamento dell'introduzione del Catasto. La quota è calcolata da un lato in base ai nuovi temi RDPP pubblicati e accettati su tutto il territorio nazionale, dall'altro in base alle nuove funzioni RDPP accettate al giorno di riferimento del 1° novembre.

Se, per motivi legali, alcuni nuovi temi RDPP non sono presenti nel Cantone o se il Cantone ha la facoltà di decidere se pubblicare o meno temi RDPP, possono essere inclusi nel conteggio solo i temi RDPP effettivamente pubblicati. Lo stesso vale analogamente per le nuove funzioni RDPP. Se spetta al Cantone decidere se introdurre o meno una funzione RDPP, solo le funzioni obbligatorie introdotte possono essere prese imputate all'ulteriore sviluppo.

Nel caso di nuovi temi RDPP, l'importo si applica per tutto l'anno a partire dalla data di copertura di tutto il territorio cantonale. Nel caso di nuovi temi RDPP di competenza dei Comuni, l'indennità federale può essere calcolata tenendo conto della superficie del Cantone e per gradi in funzione delle superfici attivate.



Le indennità federali per l'ulteriore sviluppo vengono corrisposte unicamente se le spese dell'anno precedente sono state documentate nel rapporto d'esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

2.4. Costi di ulteriore sviluppo negli anni 2024–2027

Nel periodo strategico 2024–2027 non sono previsti nuovi sviluppi richiesti dalla Confederazione e non sono disponibili indennità federali per l'ulteriore sviluppo.

2.4.1. Indennità federale per nuovi temi RDPP

Nel periodo strategico 2024–2027 la Confederazione non richiede nuovi temi RDPP.

Contributo in CHF	obbligatoria ³ / opzionale ⁴	ID	Nome

L'introduzione dei nuovi temi RDPP richiesti nel periodo strategico 2020–2023 è stata indennizzata nel periodo strategico 2020–2023. Non sono disponibili fondi per l'introduzione tardiva di temi RDPP dal periodo strategico 2020–2023.

2.4.2. Indennità federale per nuove funzioni RDPP

Nel periodo strategico 2024–2027 non sono richieste nuove funzioni RDPP da parte della Confederazione.

Contributo in CHF	obbligatoria ⁵ / opzionale ⁶	Nome

L'introduzione delle nuove funzioni RDPP richieste nel periodo strategico 2020–2023 è stata indennizzata nel periodo strategico 2020–2023. Non ci sono fondi disponibili per l'introduzione tardiva di funzioni RDPP dal periodo strategico 2020–2023.

2.5. Progetti prioritari

I progetti prioritari sono progetti dei Cantoni che servono a introdurre o sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP per diversi Cantoni o sono destinati a rispondere alle domande che sorgono in relazione al suo funzionamento. Le richieste per i progetti prioritari vengono presentate dai Cantoni all'Ufficio federale di topografia swisstopo; questi negoziano con swisstopo la prestazione e l'entità del contributo globale. Le richieste vengono trattate nell'ambito del gruppo di lavoro «Scambio di esperienze Confederazione–Cantoni» ed eventualmente anche all'interno dei gruppi di supporto. swisstopo decide quindi a titolo definitivo in merito alle richieste tenendo conto delle discussioni condotte.

In caso di decisione positiva il progetto prioritario viene quindi concordato per iscritto tra swisstopo e i Cantoni di volta in volta coinvolti.

³ I temi RDPP contrassegnati come obbligatori devono essere pubblicati.

⁴ Per i temi RDPP contrassegnati come opzionali, spetta al Cantone decidere se pubblicarli o meno.

⁵ Le funzioni RDPP contrassegnate come obbligatorie devono essere implementate.

⁶ Per le funzioni RDPP contrassegnate come opzionali, spetta al Cantone decidere se implementarle o meno.



3. Esigibilità delle indennità federali

3.1. Introduzione del Catasto RDPP

Durante il periodo rimanente di introduzione del Catasto RDPP, swisstopo verserà l'indennità federali una volta all'anno.

- La domanda di pagamento dell'importo totale (contributo fisso e contributo variabile (in relazione alla superficie e al numero di abitanti e) viene presentata **subito dopo il giorno di riferimento del 1° novembre**. Il calcolo di questo contributo si basa su quanto esposto al capitolo 2.2 .

3.2. Esercizio del Catasto RDPP

Se il Catasto RDPP è completamente operativo, ossia se tutti i dati di tutti i Comuni vi sono stati pubblicati e tutte le funzioni richieste sono operative, il pagamento della quota di competenza della Confederazione ai costi d'esercizio. Il Cantone presenta la richiesta di pagamento **entro il 15 novembre**.

3.3. Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP

Nel periodo strategico 2024–2027 non saranno erogate indennità federali per ulteriori sviluppi.

3.4. Progetti prioritari

Nel periodo strategico 2024–2027 non saranno erogate indennità federali per progetti prioritari.



4. Deduzioni finanziarie dei contributi federali

Se durante le attività di ispezione di swisstopo (collaudi parziali, collaudi ispezioni operative) vengono individuate difetti gravi (classe di difetti 3) o critiche (classe di difetti 4) che non vengono eliminate entro i termini stabiliti, tali difetti sono considerate significative e comportano una detrazione finanziaria dal contributo annuale della Confederazione ai costi operativi, a seconda della classe di difetti, come indicato nella tabella sottostante.

No	Classi di difetti	Definizione
0	Senza errori	Non sono stati riscontrati errori o difetti.
1	Difetto insignificante	Non sono stati rilevati errori. Il sistema e i processi funzionano correttamente e forniscono risultati corretti. Ci sono ancora difetti insignificanti nel layout, nell'etichettatura, nella facilità d'uso, nella nomenclatura uniforme, ecc., che non contraddicono alcuna specifica o istruzioni.
2	Difetto leggero	Non sono stati rilevati errori. Il sistema e i processi funzionano correttamente e forniscono risultati corretti. Ci sono ancora difetti nei dati, nel layout, nell'etichettatura, ecc., che contraddicono le specifiche e le istruzioni.
3	Difetto grave	Errore rilevato. Il sistema e i processi non funzionano correttamente in singoli casi e quindi forniscono risultati errati. Ci sono ancora difetti nei dati, nel layout, nell'etichettatura, ecc., che contraddicono le specifiche e le istruzioni.
4	Difetto critico	Errore rilevato. Il sistema e i processi non funzionano correttamente per i requisiti obbligatori e quindi forniscono risultati errati. Ci sono ancora difetti significativi nei dati, nel layout, nell'etichettatura ecc., che contraddicono le specifiche e le direttive.

Se, dopo l'eliminazione dei difetti, può essere dimostrato il corretto funzionamento, nell'anno successivo verrà nuovamente erogato il contributo integrale ai costi operativi da parte della Confederazione.

Le detrazioni finanziarie vengono effettuate sotto forma di ordini di pagamento, firmati dalla direzione di swisstopo e che fanno riferimento all'attuale elenco dei difetti.

4.1. Difetti delle classi 3 e 4

4.1.1. Accettazione dell'ulteriore sviluppo

Se vengono riscontrati gravi difetti (classe di difetti 3) o difetti critici (classe di difetti 4) al momento dell'accettazione di nuove funzioni o nuovi temi RDPP e questi non vengono eliminati entro il 31.10. dell'anno in corso o entro un mese dalla loro individuazione, tali difetti sono considerati significativi e la funzione o il tema RDPP non è considerato accettato. Non sussiste alcun diritto a un risarcimento per questo ulteriore sviluppo.

Esempio: un grave difetto di una nuova funzione viene rilevato il 03.07.2020. Alla data di riferimento del 31.10.2020, non era ancora stato risolto. Non sussiste alcun diritto a un risarcimento per questo sviluppo.



4.1.2. Nuovi difetti nelle funzioni e nei temi RDPP esistenti

Se vengono riscontrate gravi difetti (classe di difetti 3) o difetti critiche (classe di difetti 4) nelle funzioni o nei temi RDPP esistenti, queste devono essere eliminati entro il termine stabilito, ma al più tardi entro il 31.10. dell'anno successivo. Se il difetto persiste dopo questo periodo, si procede a una detrazione finanziaria dal contributo federale annuale ai costi operativi. L'importo della detrazione è determinato in base al numero e alla gravità dei difetti riscontrati.

Esempio: un grave difetto di una funzione esistente viene rilevato il 03.07.2020. Il termine per la correzione è stato fissato al 30.06.2021. Alla data di riferimento del 31.10.2020 non era ancora stato corretto. Non viene ancora applicata alcuna detrazione. Se il grave difetto non viene risolto un anno dopo, il 31.10.2021, si procederà a una detrazione.

4.1.3. Verifica dell'esercizio

Se nel corso della verifica dell'esercizio vengono riscontrati gravi difetti (classe di difetti 3) o difetti critici (classe di difetti 4) e questi non vengono eliminati entro 3 mesi o entro il 31 ottobre dell'anno in corso, la verifica dell'esercizio è considerata non superata. Si applica una detrazione finanziaria dal contributo federale annuale ai costi operativi almeno pari al contributo di base o fino a un massimo della metà del contributo globale per l'anno in corso. L'importo della detrazione è determinato in base al numero e alla gravità dei difetti riscontrate.

Esempio: durante la verifica del 20.06.2023 viene riscontrato un grave difetto. Anche dopo il periodo di rettifica di 3 mesi al 20.09.2023, il grave difetto persiste. Alla data di riferimento del 31.10.2023, verrà detratto un importo dal contributo federale annuale ai costi operativi pari al contributo di base di 34'615 franchi.

4.1.4. Gravi difetti pluriennali

Se i difetti di classe 3 e 4 hanno portato a una detrazione finanziaria e se questi difetti non vengono eliminati nell'anno successivo, il contributo della Confederazione ai costi operativi sarà ulteriormente ridotto nell'anno successivo. L'importo della detrazione è determinato dal numero e dalla gravità dei difetti riscontrate.

Esempio: un grave difetto di una funzione esistente viene rilevato il 02.09.2022. Alla data di riferimento del 31.10.2022 non era ancora stato risolto. Anche un anno dopo, alla data di riferimento del 31.10.2023, il difetto era ancora presente. È stata effettuata una detrazione dal contributo federale annuale ai costi operativi per un importo di 5'000 franchi. Il grave difetto non è stato eliminato nemmeno un anno dopo, il 31.10.2024. È stata quindi effettuata una detrazione maggiore dal contributo federale annuale ai costi operativi per un importo di 10'000 franchi.

4.2. Difetti della classe 2

Se i difetti lievi (classe di difetti 2) non vengono eliminati dopo due anni, vengono riclassificati e considerati come difetti significativi. Essi comportano una detrazione finanziaria dal contributo federale annuale ai costi operativi. (analogamente all'esempio di cui al punto 4.1.4).

4.3. Eliminazione dei difetti

Il termine annuale per la **eliminazione dei difetti** da parte del Cantone è il **31 ottobre**. Successivamente, swisstopo verifica lo stato della eliminazione dei difetti, in particolare nel caso di difetti gravi. swisstopo informa il Cantone delle sue conclusioni mediante un elenco aggiornato dei difetti.



5. Disposizioni finali

5.1. Conseguenze in caso di mancata conformità

I Cantoni che non implementano i temi o le funzioni RDPP richiesti nella qualità richiesta o nell'orizzonte temporale richiesto devono aspettarsi delle detrazioni dalle indennità federali secondo il capitolo 4.

5.2. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2025.



6. Modifiche

La presente istruzione è stata modificata.

Modifiche al 1° gennaio 2025

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

1 Introduzione

Chiarimento

1.2 Ambito di validità

Chiarimento

1.4 Prescrizioni

Adattamento del link in base al nuovo CMS.

2.1 Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività

Chiarimento sulle verifiche fiscali e sulle loro possibili conseguenze.

2.2 Costi d'esercizio nella fase di introduzione

Adattamento del calcolo -> Ora uno solo giorno di riferimento all'anno.

2.3 Costi di ulteriore sviluppo

Chiarimento e nuovo giorno di riferimento 1° novembre anziché 1° dicembre

2.5 Progetti prioritari

Chiarimento

3 Esigibilità delle indennità federali

3.1 Introduzione del Catasto RDPP

Adeguamento del processo -> Ora uno solo giorno di riferimento all'anno (1° novembre invece di 1° luglio e 1° dicembre).

3.2 Esercizio del Catasto RDPP

Adeguamento del processo -> richiesta di pagamento ora a partire dal 15 novembre anziché dal 1° dicembre.

4 Deduzioni finanziarie da indennità federali

Nuovo capitolo 4

5 Disposizioni finali

5.1 Conseguenze in caso di mancata conformità

Chiarimento

5.2 Entrata in vigore

Aggiornamento della data di entrata in vigore

Modifiche al 1° gennaio 2024

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

In generale

Documento elaborato senza barriere, compresa l'ottimizzazione della struttura del documento e piccole correzioni di natura testuale.

1 Introduzione

Il vecchio capitolo 2 Basi legali diventa il capitolo 1.3 Basi legali.

Il vecchio capitolo 3 Obiettivo e scopo diventa il capitolo 1.1 Obiettivo.

Nuovi capitoli 1.3 e 1.4

2 Tipologie ed entità delle indennità federali



Adeguamenti alla situazione durante il periodo strategico 2024–2027

2.1 Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività

Adeguamenti alla situazione durante il periodo strategico 2024–2027

2.2 Costi d'esercizio nella fase di introduzione

Adeguamento delle basi

2.4 Costi di ulteriore sviluppo negli anni 2024–2027

- *Capitolo ridenominato*

Adeguamenti alla situazione durante il periodo strategico 2024–2027

2.5 Progetti prioritari

Precisazione

3 Esigibilità delle indennità federali

3.3 Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP

Adeguamenti alla situazione durante il periodo strategico 2024–2027

3.4 Progetti prioritari

Adeguamenti alla situazione durante il periodo strategico 2024–2027

4 Disposizioni finali

Nuovo capitolo 4.1

Modifiche al 1° gennaio 2020

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

1 Introduzione

Aggiunto l'ulteriore sviluppo

3 Finalità e scopo

Aggiunto l'ulteriore sviluppo

4 Tipologie ed entità delle indennità federali

Nuovo titolo

Il capitolo 4.1 «Progetti prioritari» diventa il capitolo 4.5 «Progetti prioritari». All'inizio è stata aggiunta la frase «I progetti prioritari sono progetti dei Cantoni che servono a introdurre o sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP o sono destinati a rispondere alle domande che sorgono in relazione al suo funzionamento».

Il capitolo 4.2 Costi d'esercizio diventa ora il capitolo 4.1 Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività. Il capitolo è stato rivisto e ampliato in modo selettivo.

Il capitolo 4.3 Introduzione del Catasto RDPP diventa il capitolo 4.2 Costi d'esercizio durante l'introduzione. Il contenuto rimane invariato.

Nuovi capitoli 4.4 e 4.5

5.1 Introduzione del Catasto RDPP

Tutti i riferimenti ai capitoli sono stati adattati.

3. Paragrafo adattato

- La terza fattura può essere presentata **immediatamente dopo il 1° dicembre** per il contributo variabile supplementare (superficie e numero di abitanti). Il contributo è calcolato conformemente al capitolo 4.2, sezione Contributo variabile.

5.3 Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP

Nuovo capitolo

Durante l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP fino al 2023, swisstopo versa annualmente le indennità federali.

Il Cantone può emettere la **fattura subito dopo il termine del 1° dicembre**. Il contributo è calcolato pro rata secondo i nuovi temi RDPP pubblicati e le nuove funzioni RDPP (cfr. capitolo 4.4).



5.4 Progetti proritari

Nuovo capitolo

Non appena swisstopo ha approvato il rapporto finale del progetto prioritario, il Cantone o i Cantoni possono fatturare l'importo concordato in base alla domanda di progetto prioritario approvata e firmata. Nel caso di progetti prioritari pluriennali, vengono emesse fatture annuali parziali.

Il Cantone deve emettere la fattura per l'anno in corso **al più tardi entro il 1° dicembre**

6 Disposizioni finali

Nuova data di entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Modifiche al 1° settembre 2018

Le modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2018.

4.1 Progetti prioritari

Competenze aggiornate

4.3 Introduzione del Catasto RDPP

- *2. paragrafo, 1. frase modificata*
Il **contributo variabile** va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile (abitanti e superficie) il calcolo viene effettuato a metà e a fine anno.
- *2. paragrafo, 3. frase aggiunta*
Nel giorno di riferimento del 1° dicembre vengono considerati a titolo aggiuntivo per quell'anno unicamente gli ulteriori Comuni aggiunti, sulla base della relativa percentuale di abitanti e della superficie, nella misura della metà del contributo variabile.
- *Grafico (incl. la legenda adeguato)*

4.4 Esercizio del Catasto RDPP

2. paragrafo Competenze aggiornate

5.1 Introduzione del Catasto RDPP

- *1. paragrafo Competenze aggiornate*
- *4. paragrafo nuovo*